

ASSOCIAZIONE “ASFODELO”

STATUTO

Art. 1. – Costituzione.

È costituita l'Associazione denominata “ASFODELO”. È un'Associazione culturale, che persegue finalità educative, formative, culturali e di solidarietà sociale, aperta a chiunque condivida dette finalità. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata con l'acronimo “ETS” solo per effetto dell'eventuale iscrizione dell'ente al Runts.

Art. 2. – Scopi.

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L'Associazione, ispirandosi ai valori di laicità, democrazia, libertà e uguaglianza e al diritto allo studio della Costituzione Repubblicana, promuove nella famiglia, nella scuola e nella società il pieno diritto dei bambini e degli adolescenti ad essere considerati “persone”.

Art. 3. – Finalità.

L'Associazione si impegna a valorizzare e promuovere il ruolo della Scuola Pubblica nell'ambito della società in senso lato, nella consapevolezza che la formazione di cittadini responsabili e dotati di spirito critico passi anche, e prioritariamente per molti aspetti, attraverso l'istituzione scolastica. A tal fine, agisce per scopi di carattere culturale, sociale ed umano, nella convinzione che i problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani possano essere risolti solo nella prospettiva di una comune condivisione di “visioni” educative, centrate sul rispetto della dignità della persona e sulla valorizzazione delle diversità di genere, etniche, culturali e religiose. L'Associazione si propone di contribuire alla realizzazione di una Scuola laica, democratica, professionalmente qualificata, intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale, in un rapporto attivo con il territorio. Si propone, infatti, come luogo di incontro e di confronto tra le varie agenzie educative per favorire lo sviluppo di un'autentica comunità educante.

Art. 4. – Attività.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117):

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di comunicazione attraverso canali tradizionali e social media;

- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ricerca scientifica con particolare interesse per l'ambito pedagogico e sociale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione si propone particolarmente di:

- Realizzare iniziative per conoscere e valorizzare il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- Rivolgere particolare attenzione alla condizione psicologica ed educativa dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che presentano problematiche tali da inficiarne il successo scolastico e formativo;
- Informare e sensibilizzare tutti gli attori sociali del territorio sulle tematiche più rilevanti riguardanti la scuola pubblica odierna;
- Favorire ogni utile iniziativa per la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, nella prospettiva di una scuola rinnovata nei contenuti e nei metodi, in coerenza con quanto stabilito in merito dalla vigente normativa nazionale ed europea;
- Promuovere convegni, dibattiti, seminari, corsi, ricerche e studi anche di concerto con altre organizzazioni ed enti aventi fini analoghi;
- Promuovere la pubblicazione, anche attraverso particolari iniziative editoriali, di materiale avente attinenza con i fini istituzionali dell'Associazione;
- Promuovere la pubblicazione di buone prassi didattiche e dei risultati delle proprie ricerche, anche in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, attraverso:
 - le collane dei “*Quaderni dall’aula*” ed eventuali altri progetti editoriali;
 - il sito web;
 - altre pubblicazioni collegate a eventi mirati di ricerca-azione e di formazione.
- Realizzare attività di documentazione (archivi informativi, materiali cartacei, audiovisivi ed informatici);
- Favorire momenti di incontro tra giovani, genitori, insegnanti, dirigenti, esperti, per approfondire le tematiche educative;
- Favorire la costruzione di momenti di incontro, di cui siano protagonisti i giovani, attorno a tematiche di interesse legate all'attualità;

- Favorire interventi di prevenzione e cura della diversabilità e dei disturbi specifici di apprendimento, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dei genitori e degli operatori scolastici.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, funzionali a contestualizzare il lavoro della scuola nelle questioni della società contemporanea, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Assemblea degli Associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione coopera con enti, associazioni, movimenti, organizzazioni non governative, istituzioni a finalità pedagogiche e socioculturali, con istituzioni scolastiche e universitarie, per la realizzazione di progetti e iniziative coerenti con le finalità del presente Statuto.

Art. 5. – Associati.

All'Associazione può aderire chiunque ne condivida le finalità, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età. Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:

- *Associati fondatori*: sono soci fondatori le persone, enti o istituzioni che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi si impegnano a versare la quota annuale associativa e hanno diritto di voto deliberativo;
- *Associati ordinari*: sono associati ordinari le persone, enti o istituzioni che successivamente alla costituzione dell'Associazione vengono ammessi a far parte della stessa e che si adoperano per lo svolgimento delle diverse attività. Essi hanno obbligo di versamento della quota annuale associativa e hanno diritto al voto deliberativo.

Gli associati hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri ed effettuano le loro prestazioni in modo volontario, libero e gratuito.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione, con e-mail formale, al Consiglio Direttivo il quale delibera sul recesso e provvede all'iscrizione dello stesso nel Libro degli Associati. Il recesso ha effetto dalla data della stessa iscrizione.

Art. 6. – Divieto di trasferimento e rivalutazione della quota o contributo associativo.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 7. – Ammissione degli associati.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato, dal momento in cui è iscritto nel libro degli associati, ha diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione, entro 60 giorni dalla richiesta.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8. – Perdita della qualità di Associato.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, ingiustificata e prolungata mancata partecipazione alla vita associativa. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione. L'esclusione è annotata nel Libro degli associati e ha effetto da tale data.

Art. 9. – Diritto di voto.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Art. 10. – Risorse economiche.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11. – Bilancio d'esercizio.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere annualmente entro il mese di maggio il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12. – Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea generale degli iscritti (associati fondatori e associati ordinari)
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. Il Comitato Scientifico (se nominato)
6. Il Tesoriere

7. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, se la loro costituzione è prevista dalla Legge o viene deliberata dall'assemblea ordinaria in base al tipo e alla complessità dell'attività svolta dall'Associazione.

L'accesso alle cariche direttive e sociali è riservato esclusivamente ai soggetti che abbiano la qualità di associato in qualità di associato fondatore o ordinario. Lo *status* di associato deve essere posseduto per l'intero periodo di durata della carica. La perdita dello status di associato determina la decadenza automatica dalle funzioni collegate alla carica ricoperta. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli associati compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 13. – Assemblea degli associati.

L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati fondatori ed ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. Essa, inoltre, si riunisce in via ordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati (associati fondatori ed ordinari).

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'assemblea va fatta dal Presidente mediante e-mail individuale ai soci e pubblicata nell'area riservata del sito internet ufficiale dell'Associazione.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, e in casi di carattere straordinario, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza in forma di videoconferenza.

Delle delibere assembleari vengono fatti appositi verbali, pubblicati sul sito in un'area riservata solo agli associati fondatori ed ordinari.

Art. 14. – Compiti dell'Assemblea.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elege il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il tesoriere, il Comitato Scientifico, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
- Approva il bilancio d'esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- Approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Approva il programma delle attività e gli atti sottoposti dal Direttivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che nomina in ogni seduta un segretario verbalizzante.

Art. 15. – Il consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 9 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea ordinaria fra i propri componenti; la stessa Assemblea stabilisce il numero dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri, che svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 degli associati e rappresenta l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri. È convocato mediante email contenente l'ordine del giorno, inviata 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale da pubblicare nell'area riservata del sito.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza in forma di videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 16- Compiti del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- Elaborare il bilancio d'esercizio che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie degli associati;
- Deliberare in merito all'ammissione dei nuovi associati e alle sanzioni per comportamento difforme;
- Deliberare in merito al rimborso delle spese documentate;
- Elaborare il programma delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Art. 17 – Il Presidente.

Il presidente, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 18 – Il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da membri non necessariamente associati, che non percepiscono alcun compenso, eletti e/o individuati dall'Assemblea, di provata competenza ed esperienza nel campo delle attività gestite dall'Associazione.

Il Comitato Scientifico svolge, su richiesta, funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo e l'Assemblea nelle attività e nelle manifestazioni organizzate dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è, in sostanza, l'organo consultivo che assiste l'Associazione nella selezione e valutazione delle iniziative da assumere, dei progetti da studiare e proporre, e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari, nonché per acquisire pareri e giudizi qualificati sotto il profilo tecnico e/o culturale.

Art. 19. – L'Organo di controllo.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 20. – L'organo di revisione.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 21 – Scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 22 – Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Il presente Statuto è parte integrante del verbale dell'Assemblea straordinaria del

Tricase, lì